

SCHEMA DI CONCESSIONE - CONTRATTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN

IL COMUNE DI PRIMALUNA, _____

e

il/la CONCESSIONARIO/A _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PREMESSE

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) oggetto di concessione è esclusivamente l'area di proprietà comunale sito in _____, identificato al C.F. al foglio ___ particella ___ sub ___ così come meglio descritto nella planimetria allegata alla presente concessione, nella scheda tecnico patrimoniale, nel disciplinare di gara n. _____ approvato con determinazione n. _____ del ____, documenti tutti che il concessionario dichiara di ben conoscere e di rispettare in quanto aggiudicatario della relativa procedura, come da determinazione n. __ del ____.
- b) Al termine del periodo di concessione il chiosco realizzato dal concessionario, a discrezione del Comune, è alternativamente i) acquisito senza corrispettivo alcuno; ii) integralmente rimosso a cura e spese del Concessionario, nei termini di cui infra.
- c) Il presente contratto è disciplinato dalla legge, dal Regolamento comunale per la concessione dei chioschi di proprietà pubblica (di seguito anche solo "*Regolamento*"), dalla *lex specialis* approvata con determinazione n. __ del ____;

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Ente Concedente assegna in concessione a _____ l'area di proprietà comunale sito in _____, identificato al C.F. al foglio ___ particella ___ sub ___ così come meglio descritto nella planimetria allegata alla presente concessione, nella scheda tecnico patrimoniale, nel disciplinare di gara n. _____ approvato con determinazione n. _____ del ____, documenti tutti che il concessionario dichiara di ben conoscere e di rispettare in quanto aggiudicatario della relativa procedura, come da determinazione n. __ del ____.

L'area è concessa a corpo e non a misura, pertanto non potrà esservi luogo ad azione di lesione, né per aumento né per diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e

nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.

L'Ente Concedente è esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile e da alcun risarcimento qualora il bene presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'utilizzo, fatta salva, ovviamente, la possibilità per il/la Concessionario/a, in tali casi, di recedere dal rapporto senza preavviso.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità negli eventuali rapporti di diritto privato che instaurati tra il Concessionario e il concessionario uscente, che riguardino a qualsiasi titolo l'area, le pertinenze e gli accessori, l'immobile realizzato sull'area dal concessionario uscente.

Ogni intervento edilizio ed impiantistico necessario per rendere l'area idonea all'uso convenuto e conforme alla vigente normativa dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario. A mero titolo esemplificativo si richiamano interventi di riqualificazione, demolizione di eventuali opere non regolari da un punto di vista edilizio, aggiornamento catastale, realizzazione/sostituzione/separazione degli impianti, etc.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto della presente Concessione è da utilizzare ad uso commerciale alle condizioni contenute nel Disciplinare di Gara, con divieto generale di ogni diverso uso, anche se parziale, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione proprietaria, pena la decadenza di diritto della Concessione stessa per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente Concedente.

I locali non potranno ospitare servizi e strumenti non correlati all'attività di somministrazione e/o alle altre attività regolarmente dichiarate dal Concessionario. È, altresì, espressamente vietato depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

L'attività dovrà essere svolta con diligenza e professionalità, i locali, gli spazi all'aperto e le immediate pertinenze dell'area, inclusi gli spazi di proprietà pubblica immediatamente circostanti, dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguato decoro. In particolare il Concessionario dovrà verificare diligentemente che gli utenti utilizzino correttamente i punti di raccolta dei rifiuti che questi dovrà rendere disponibili in quantità e luoghi adeguati e farsi parte attiva – anche nel suo interesse – nel mantenere puliti gli spazi verdi circostanti.

Il cambiamento della destinazione dell'area, anche se temporanea e parziale, in assenza di ogni forma di comunicazione e autorizzazione espressa, comporta la decadenza del contratto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Primaluna.

ARTICOLO 3 – CONSEGNA E RESPONSABILITÀ

L'immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti.

Il Concessionario è costituito custode dell'area data in concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenire per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa i) all'utilizzo dell'area, ii) all'eventuale acquisto del fabbricato che vi insiste al momento dell'aggiudicazione, iii) alla realizzazione di un nuovo chiosco, iv) alla gestione del medesimo, v) allo stato manutentivo dell'area, vi) a tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Il Concessionario manleva espressamente la Comune da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario sarà chiamato a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci e degli utenti presenti a vario titolo negli spazi oggetto di concessione. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso l'area oggetto di concessione, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando il Comune di Primaluna da eventi dannosi che possano derivare.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni *[sei=manutenzione/dieci=nuova costruzione, a seconda del contenuto dell'offerta tecnica]* (in applicazione dei criteri di cui all'Art. 7 del Regolamento e come da art. 2 dell'avviso) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula. È escluso il rinnovo tacito. A fronte di richiesta scritta da parte del Concessionario, da inoltrare all'Ente Concedente almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del rapporto, l'Ente Concedente potrà procedere al rinnovo, previa rivalutazione dell'interesse pubblico. Non si procederà a rinnovo nel caso in cui, durante il primo sessennio, siano stati contestati nei confronti del/della Concessionario/a gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Concessione o dal Disciplinare di Gara n. ____/2026.

Qualora, entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del secondo sessennio contrattuale, il soggetto concessionario avanzi richiesta di rinnovo, l'Amministrazione *[provvede, se nuova costruzione] [ha facoltà di provvedere, se manutenzione]* al rinnovo del rapporto direttamente a favore del concessionario che abbia adempiuto correttamente agli obblighi del rapporto già in essere, previo aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali.

Le parti si danno reciprocamente atto che la proroga costituisce opzione in favore del Concessionario ove questi abbia offerto e realizzato una nuova costruzione, è invece costituita in favore dell'Ente concedente ove l'offerta e la realizzazione abbiano riguardato interventi manutentivi.

Alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, in considerazione della natura concessoria dello stesso, non è riconosciuta al concessionario alcuna indennità per la perdita dell'avviamento.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto con un preavviso di almeno sei mesi presentando istanza scritta (a mezzo Raccomandata A/R o PEC) indirizzata al Comune di Primaluna, Via Roma, 2 - 23819 - Primaluna (LC)- PEC: comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it

ARTICOLO 5 - CANONE

Il Concessionario verserà al Comune di Primaluna un canone annuo di Euro _____,

non rateizzabile – da pagare entro e non oltre 31 gennaio di ciascun anno - *[per il solo lotto 2]* oltre al rimborso delle spese per canone demaniale, dietro richiesta degli uffici finanziari.

Quanto dovuto dal Concessionario dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale ovvero tramite apposito bollettino PAGOPa, che sarà inviato dagli uffici comunali.

Salvo diversa e motivata indicazione della Comune, il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale e sarà dovuto il pagamento dell'interesse legale per ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla data di scadenza di ciascuna annualità.

Il canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI), pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è comunque dovuto per l'intero periodo di preavviso di cui al precedente Art. 4.

Si conviene inoltre che, qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, con gli adeguamenti ISTAT automaticamente maturati.

ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE ED ONERI

È interamente a carico del Concessionario il costo della *[realizzazione del nuovo chiosco/le opere di manutenzione o riprogettazione]*. Sono sempre a carico del Concessionario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di adeguamento tecnico/igienico/sanitario dei locali e degli impianti presenti, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, senza che l'aggiudicazione e la Concessione costituiscano impegno al rilascio delle stesse da parte della Comune di Primaluna o di altri Enti Pubblici.

È interamente a carico del Concessionario, ove necessario, l'adeguamento degli spazi a conformità edilizia, comprese le opere edilizie strettamente necessarie per la riconduzione dei luoghi allo stato legittimato e le relative pratiche edilizie e catastali ove occorrenti.

È integralmente a carico del concessionario la progettazione, la realizzazione degli impianti (quali a mero titolo esemplificativo elettrico, aerazione, gas, idrico) e le opere di allacciamento degli stessi.

Tra gli oneri posti a carico del Concessionario si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, eventuale accatastamento, gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario si impegna a produrre le certificazioni relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato/a.

Tutti gli interventi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario, senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo o compenso da parte della Comune, nemmeno al termine del rapporto.

Alla scadenza del contratto il Concessionario avrà l'obbligo di fornire al Comune copia di tutte le certificazioni, le dichiarazioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni ed i collaudi in merito alle stesse, previsti per legge ai fini dell'agibilità, sicurezza dell'immobile e variazione catastale.

Le parti danno atto che gli obblighi previsti in relazione agli interventi necessari per rendere il bene idoneo

all'uso convenuto non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Comune non sia ammalorato.

Le parti si danno reciprocamente atto che la spesa per l'esecuzione di ogni intervento necessario per rendere il bene idoneo all'uso convenuto sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna del lotto alla Comune alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo degli interventi eseguiti.

ARTICOLO 7 - SPESE E UTENZE

Sono a carico del Concessionario le spese relative alla volturazione delle utenze, come pure tutte le spese relative al consumo di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua, gas, telefono, pulizia, oneri raccolta/smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri presenti e futuri inerenti alla conduzione dei locali ed all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

La richiesta di attivazione del servizio TARI deve essere presentata entro *[novanta (90) giorni dalla data di inizio di detenzione (in caso sia mantenuto il chiosco originario) o dalla data di presentazione della SCIA (in caso di realizzazione nuovo chiosco)]*.

ARTICOLO 8 - NUOVE OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Potranno essere realizzate opere, apportate modifiche, innovazioni, addizioni, migliorie o trasformazioni all'immobile ed agli impianti da parte del Concessionario previo rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Resta inteso che ogni intervento sugli impianti deve essere eseguito a regola d'arte da tecnico abilitato ed oggetto di certificazione, ove previsto per legge.

In ogni caso, ogni opera, addizione e miglioria realizzata sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte del Comune, nemmeno al termine del rapporto, alcun riconoscimento di indennità, indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, ha costituito polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento alle aree concesse o limitrofe o dei manufatti imputabili al Concessionario. La stessa assicura altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi che siano riconducibili ad attività del Concessionario. 10

La polizza di cui al precedente comma ha un massimale per danni alla proprietà con importo minimo di 200.000,00 e per RCT con un importo minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione della Concessione e deve coprire l'intero arco temporale della concessione

L'assicurazione dovrà essere estesa anche oltre la scadenza in caso di detenzione autorizzata dell'area. Le quietanze successive alla prima annualità dovranno essere tempestivamente trasmesse al Comune. La mancata presentazione di nuova polizza assicurativa costituisce grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

I rischi non coperti dalla polizza nonché gli scoperti e le franchigie si intendono a esclusivo carico del Concessionario.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del presente atto e permanere anche oltre la scadenza in caso di detenzione autorizzata dell'area data in concessione.

ARTICOLO 10 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto e ai sensi di legge (art. 54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto n. 827/1924 del 23 maggio 1924) il Concessionario, ha presentato deposito cauzionale/fideiussione (il cui testo dovrà essere previamente assentito dalla Comune), per l'ammontare di Euro pari _____.

Nel caso di fideiussione o polizza fideiussoria di durata inferiore alla durata del contratto, il Concessionario si impegna a presentare, almeno 60 giorni prima di ogni scadenza dell'ultima garanzia prodotta, una nuova e analoga fideiussione o polizza fideiussoria di pari importo, e ciò sino alla scadenza dell'intero periodo contrattuale e dei successivi sei mesi. La mancata presentazione di nuova idonea garanzia costituisce grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

Tale fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il soggetto fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune entro trenta giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ.

In tutte le ipotesi di decadenza previste nel presente contratto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il Comune incamererà il deposito definitivo senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Detta cauzione potrà essere incassata dalla Comune alla scadenza del contratto in caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto.

In caso di mancato pagamento del canone o in caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà incamerare la cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

È fatto divieto alle parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto.

L'Ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare di ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. Al termine – naturale o anticipato - della concessione, la cauzione definitiva sarà restituita al Concessionario, senza interessi, previa verifica del buono stato manutentivo in cui viene riconsegnato l'immobile e dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di Concessione.

ARTICOLO 11 – CESSIONE E SUBENTRO

È vietata la cessione, totale o parziale, della Concessione dell'immobile ad altri/e senza il preventivo assenso scritto del Comune, pena la decadenza dalla Concessione stessa.

Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario in caso di morte del Concessionario (se trattasi di persona fisica) o nel caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda, di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione e trasformazione della società concessionaria. La richiesta di subentro è presentata entro 10 giorni dall'evento che ne è causa dal Concessionario (o suoi/sue eredi) e dall'interessato/a al subentro. Il subentrante – che deve essere in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara n. /2026, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà - è obbligato nei modi e nei termini del primo Concessionario.

La cessione d'azienda potrà essere autorizzata dalla Comune solo previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione in capo al nuovo concessionario ed alle ulteriori condizioni di cui al presente contratto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza ipso iure del contratto e di restituzione immediata del bene.

ARTICOLO 12 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento del canone può costituire motivo di decadenza della Concessione per grave inadempimento e dare luogo alla costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

ARTICOLO 13 - ACCERTAMENTI

I Funzionari del Comune di Primaluna potranno accedere in qualsiasi momento all'area oggetto di concessione, ai fabbricati ed ai manufatti realizzati sull'area oggetto di Concessione per procedere ad ispezioni e accertamenti, nonché alla richiesta di documentazione, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni normative e delle finalità della Concessione.

ARTICOLO 14 – RECESSO, RISULUZIONE E DECADENZA

Recesso e risoluzione sono disciplinati dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso di almeno sei mesi, sospendere o modificare la Concessione, per preminenti motivi di interesse pubblico.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi posti a carico del Concessionario, o imposti da norme di legge o da Regolamenti, il Comune di Primaluna potrà dichiarare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

Si applicano le previsioni di cui all'art. 11 co. 3 del Regolamento

ARTICOLO 15 – ESTINZIONE

La naturale scadenza del termine, la morte del Concessionario persona fisica (eccezione fatta per quanto disposto dal precedente art. 12), il fallimento o la liquidazione della persona giuridica concessionaria, la perdita della capacità giuridica del Concessionario, l'insorgere di cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il venir meno del bene immobile oggetto di Concessione, la sopravvenuta dichiarazione di inagibilità permanente da parte delle competenti Autorità (indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine), il ricorrere di cause di revoca o decadenza, nonché il recesso anticipato del Concessionario determinano l'estinzione del rapporto di Concessione, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Primaluna a titolo di compensi, risarcimenti, indennità. È, altresì, escluso ogni diritto del Concessionario a rivendicazioni per altre aree/locali di proprietà comunale.

ARTICOLO 16- RICONSEGNA DELL'AREA - ACQUISIZIONE O SMANTELLAMENTO DEL CHIOSCO

Al termine naturale o anticipato della Concessione, il bene dovrà essere sottoposto alla valutazione del

Comune, che deve intervenire nel termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione o dell'eventuale periodo di ulteriore detenzione autorizzata.

Si applica l'art. 7 del Regolamento. Per consentire le valutazioni del caso il Concessionario collabora secondo buona fede agli accertamenti di cui all'art. 14, produce e d esibisce tutta la documentazione relativa alle certificazioni degli impianti e quella relativa alla realizzazione della struttura. È redatto, in duplice copia ed in contraddittorio delle parti, apposito Verbale attestante lo stato di consistenza del bene.

Ferma restando la restituzione dell'area oggetto di concessione, ove il Comune determini per l'acquisizione del chiosco al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, esso deve essere consegnato entro 30 giorni libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo d'uso, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti legittimamente realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Primaluna a titolo di compensi, risarcimenti, indennità.

In caso contrario il Concessionario è tenuto a rimuovere integralmente, a propria cura e spese, il chiosco, i relativi arredi ed ogni pertinenza. Il Comune assegna un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esecuzione di quanto sopra. Nelle more dell'eventuale nuova gara per l'assegnazione dell'area il Comune può concedere un termine per consentire eventuali accordi privati traslativi del compendio tra il Concessionario uscente ed il nuovo aggiudicatario.

Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile a scadenza naturale o anticipata della presente Concessione, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima (cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore). In detto periodo rimarranno in vigore le condizioni della Concessione scaduta.

ARTICOLO 17 - SPESE D'ATTO

Le spese connesse alla stipulazione della presente Concessione, alla registrazione e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso _____ e comunica il seguente domicilio digitale _____.

ARTICOLO 19 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente Concessione (all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Primaluna non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente atto è competente il Foro di Lecco.

FIRME DELLE PARTI

IL COMUNE DI PRIMALUNA

IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente Atto di Concessione ed in particolare:

- l'art. 1 – Oggetto
- l'art. 2 – Destinazione dell'immobile
- l'art. 3 – Consegna e responsabilità
- l'art. 4 – Durata
- l'art. 6 – Manutenzione e oneri
- l'art. 8 – Opere, addizioni e migliorie
- l'art. 11 – Garanzie
- l'art. 12 – Cessione, sub-concessione, successione
- l'art. 13 – Morosità
- art. 14 – Recesso, risoluzione e decadenza
- l'art. 16 – Riconsegna dell'area- acquisizione o smantellamento del chiosco
- l'art. 20 – Foro competente

Primaluna, IL CONCESSIONARIO